



COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Piazza Italia, 1 14030 Rocchetta Tanaro -Asti-

Rocchetta Tanaro, li 28/06/2017

Ordinanza n. 17/2017

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI SERVIZIO DELLE SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 E 7, R.D. 18/06/1931 N. 773 (TULPS) IN RELAZIONE ALLA L.R. N. 9 DEL 02/05/2016

IL SINDACO

Vista la recente legge regionale n. 9 del 2/5/2016 recante " Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", nella quale si prevede, tra l'altro all'art. 6 che i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui art. 110, commi 6 e 7 TULPS, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

Atteso che l'uniformità di orario trova riscontro nella nuova legge regionale la quale, nel dettare le disposizioni per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, fa esclusivo riferimento all'installazione degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, TULPS, senza alcuna differenziazione in relazione alla tipologia di esercizio o locali di installazione degli stessi; ciò in relazione alle finalità perseguite ed individuate nella esigenza di tutela della salute, di prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP), di tutela delle fasce più deboli della popolazione e più vulnerabili, ed altresì di contenimento dell'impatto che le attività connesse all'esercizio del gioco lecito hanno sulla sicurezza urbana e viabile, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica ;

Dato atto inoltre che nella circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS 7801.1200 del 23/6/2010, viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi di intrattenimento denominati "New Slots e Video Lottery Terminal" nonché delle sale Bingo, tutte autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al Sindaco ai sensi di quanto previsto nell'art. 50, comma 7, del D.lgs 267/2000:

Visto il TULPS approvato con R.D. n.773 18/06/1931 “ *Approvazione del testo unico di pubblica sicurezza*”;

Visto il D. Lgs 267 del 18/8/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

Visto il D.L. n. 158 del 13/9/2012 “*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*” convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 1/8/2012;

Vista la L.R. n. 9 del 2/5/2016 “ *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico*”;

Dato atto che analogo regime di orario sarà osservato dalle Sale Scosse autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 TULPS;

ORDINA

1. Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, si stabiliscono i seguenti orari di funzionamento degli apparecchi gioco con vincita in danaro di cui all’art.110, commi 6 e 7, del TULPS:

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI GIOCO CON VINCITA IN DANARO DI CUI ALL’ART.110, COMMI 6 E 7, TULPS, INSTALLATI ALL’INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI I LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

OBBLIGO DI DISATTIVAZIONE CON INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA ATTRAVERSO IDONEO INTERRUPTORE O ALTRO STRUMENTO ANALOGO TRA LE ORE:

- 07.30 – 08.30
- 13.00 – 14.30
- 18.30 – 20.00

DI TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI

2. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 e 7 TULPS, dovranno essere osservati, per gli stessi, gli orari di funzionamento sopra indicati, nonché le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) obbligo di esporre gli orari di attività dell’esercizio e di funzionamento degli apparecchi disposti con la presente ordinanza, mediante affissione di un cartello ben visibile al l’interno e all’esterno del locale;
- b) obbligo, di esporre in modo ben visibile all’interno del locale il materiale informativo che sarà reso disponibile dalla Regione, ai sensi dell’art. 4 commi 4 e 5 della legge n. 9 del 02.05.2016, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, il decalogo ed il test sul rischio di dipendenza.

AVVERTE

Che la violazione del punto 1 sarà punita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 9 del 2/5/2016;

Che la violazione al punto 2 sarà punita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 17 bis TULPS.

DA' ATTO

Che l'efficacia della presente Ordinanza decorrerà dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Alla Prefettura di Asti, alla Questura di Asti, al Comando Stazione Carabinieri di Castello di Annone, al Comando Guardia di Finanza di Asti, per la vigilanza ed i controlli di competenza.

MANDA

alle Associazioni di Categoria per opportuna informazione ai propri associati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Tersilla Elsa Aliberti



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata sul sito web del Comune di Rocchetta Tanaro, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni dal 22 AGO. 2017 al 6 SET. 2017.

Li 22 AGO. 2017

N. 142 Registro Pubblicazioni.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

